



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale del Veneto

Ai Sig.ri Sindaci di
Arcugnano (VI)
Porto Viro (RO)

Al Segretario comunale
dott. Massimo CANDIA
c/o Comune di Porto Viro (RO)

OGGETTO: Incarico al dott. Massimo CANDIA della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Arcugnano (VI) dal **01.10.2020 al 31.10.2020**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **PREMESSO** che la segreteria comunale di Arcugnano (VI) è vacante dal 23.10.2019;
- **VISTA** la nota 10185 del 29.09.2020 con la quale il Sindaco di Arcugnano (VI), per le motivazioni in essa contenute, chiede d'incaricare della reggenza della sede il dr. Massimo CANDIA per il mese di ottobre;
- **VISTO** l'art. 19, comma 2, del D.P.R. 465/97, ove è stabilito che i segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di reggenza e/o supplenza;
- **PRESO ATTO** che allo stato attuale non ci sono Segretari in posizione di disponibilità da potere incaricare della reggenza de qua;
- **RICHIAMATO** il contenuto della circolare del 18.03.2020 del Ministero dell'Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali in tema di incarichi di reggenze e supplenze a scavalco dei Segretari comunali e provinciali che così testualmente dispone: " ... le amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il paradigma legislativo, tuttavia, impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni anche per i soggetti titolari degli incarichi de quibus, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni degli organi di governo dell'ente (giunta e consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell'ambito dei casi previsti ex lege. Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, deve essere rilevato, infatti, come l'articolo 73 del decreto legge del 17.03.2020 n.18 con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati....";
- **RITENUTO**, al riguardo, di poter procedere, limitatamente ai profili di competenza di questa Sezione regionale dell'Albo dei Segretari comunali, al conferimento dell'incarico de quo, rimettendo alla competente Amministrazione le necessarie valutazioni e determinazioni in ordine all'applicazione delle sopra citate disposizioni normative e regolamentari;
- **VISTI** l'art. 7, c. 31-ter, del D.L n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 ed il D.M. del 31/07/2010 del Ministro dell'Interno, con i quali è stata disposta la soppressione dell'AGES e dei C.d.A. delle Sezioni Regionali e la successione, rispettivamente, del M.I. e dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione;
- **VISTO** il decreto prefettizio n. 9973 del 15.02.2017 relativo alla delega per l'adozione del presente provvedimento;
- **VISTO** il decreto n. 25402 del 17/05/2011 del Presidente dell'Unità di Missione in materia di rimborso delle spese di viaggio;



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale del Veneto

DISPONE

- 1) Al solo fine di assicurare la funzionalità dell'Ente, il dott. Massimo CANDIA è incaricato della reggenza a scavalco presso la segreteria comunale di Arcugnano (VI) per il periodo dal 01.10.2020 al 31.10.2020.
- 2) E' onere del segretario comunale comunicare tempestivamente al Sindaco e a questa Sezione le eventuali assenze per ferie o altri istituti al fine di consentire, ove si rendesse necessario, la sostituzione anche temporanea nell'incarico con altro segretario reggente;
- 3) Per detto incarico non spetta il rimborso delle spese di viaggio, ma va riconosciuto al segretario comunale il solo compenso previsto dall'art. 1 del CCDI di livello regionale dei segretari comunali e provinciali del 12.01.2010, fatta salva l'eventuale sostituzione del medesimo nei casi previsti al precedente punto 2).
- 4) Di fare riserva di incaricare della reggenza in argomento, ove possibile, un segretario in disponibilità. In tal caso verrà revocato il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
Dr. Alfonso Squitieri

